

Alert

Nota redazionale di aggiornamento

A seguito dell'emanazione del D.L. 23/2020, cd "DL Liquidità", una serie di termini sono stati prorogati. Pertanto, fermo rimanendo il merito trattato, si segnalano i seguenti aggiornamenti agli articoli indicati:

Giustizia rallentata (ma salva).

La **sospensione delle udienze e dei termini nei procedimenti civili e penali** è prorogata all'11 maggio 2020 (con l'eccezione dei procedimenti penali in cui il termine della custodia cautelare scade nei sei mesi successivi all'11 maggio), ferme le eccezioni indicate.

Nei **giudizi amministrativi la sospensione dei soli termini per la notificazione dei ricorsi** è prorogata fino al 3 maggio compreso, con l'esclusione dei procedimenti cautelari.

Sospensione di *stand still* e processi negli appalti pubblici?

La sospensione dei termini per proporre ricorso è prorogata al 3 maggio, e la **sospensione dei termini** relativi allo svolgimento di tutti i **procedimenti amministrativi**, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, è prorogata al 15 maggio. Rimane tuttavia fermo il già indicato onere di proporre eventuale ricorso con domanda cautelare qualora si voglia obbligare allo *stand still*.

Cassa integrazione guadagni, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga: primi indirizzi operativi e chiarimenti

Si segnala che l'art. 41 d.l. 9.4.20 n. 23:

- ha esteso le speciali misure di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga anche ai lavoratori assunti dal **24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**;
- ha esentato le domande di cassa integrazione in deroga dal pagamento dell'imposta di bollo.

Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, si segnala, altresì, che secondo la **circolare 8.4.20 n. 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l'integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di **lavoratori ancora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi**.

Alert

Nota redazionale di aggiornamento

Misure fiscali a sostegno della liquidità dei contribuenti: opportunità e limiti

VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE - La sospensione delle ritenute d'acconto sui compensi percepiti dal 17 al 31 marzo 2020 dai soggetti con i ricavi o compensi non superiori a 400.000 nel 2019 prevista dal cd "DL Cura Italia" viene estesa ai compensi percepiti dai medesimi soggetti fino al 31 maggio 2020. La misura resta applicabile a condizione che nel mese di febbraio 2020 non siano state sostenute dai soggetti interessati spese per lavoro dipendente. Resta altresì ferma la necessità dell'apposita dichiarazione in fattura, mentre il versamento delle somme non trattenute dai committenti deve essere fatta direttamente dal sostituto **entro il nuovo termine del 31 luglio 2020**, in un'unica soluzione o mediante rateazione fino a 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2020.

09.04.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Otello Emanuele, Partner

E: o.emanuele@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Claudio Giordano, Partner

E: c.giordano@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Loredana Rondelli, Partner

E: l.rondelli@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Alice Cogliati Dezza, Associate

E: a.cogliatidezze@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Vasillaq Buta, Associate

E: v.but@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it